

Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 14-01-2016, n. 432

La richiesta di provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale determina in via officiosa l'estensione dell'accertamento anche a provvedimenti limitativi o conformativi di essa nel contenuto o nel tempo. Il giudice del conflitto familiare può assumere provvedimenti anche fortemente incidenti sulla responsabilità genitoriale, comprensivi dell'affidamento a terzi, ovvero dell'ablazione della responsabilità genitoriale. L'art. 38 disp. att. c.c., pur rivelando un netto favor legislativo per la concentrazione delle tutele, presso un unico giudice, quando vi sia in corso un procedimento relativo al conflitto coniugale o familiare, non afferma l'applicabilità di questo principio in forma assoluta, stabilendo che la vis attractiva verso il giudice ordinario operi soltanto quando il giudizio relativo al predetto conflitto sia stato instaurato anteriormente all'azione rivolta in via principale all'ablazione e/o limitazione della responsabilità genitoriale, dovendo, nell'ipotesi contraria, essere prescelta una interpretazione testuale della disposizione e mantenere la competenza del tribunale per i minorenni, presso il quale è già stato incardinato il procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, tenuto conto dell'esigenza di non disperdere l'efficacia degli accertamenti già svolti e la conoscenza già acquisita dal giudice specializzato della concreta situazione fattuale sottesa all'azione. La vis attractiva non è operativa per i procedimenti riguardanti la responsabilità genitoriale instaurati prima della sua entrata in vigore (1/1/2013). Ne consegue che l'azione ex artt. 330 e/o 333 c.c., introdotta prima di tale ultima data rimane ancorata alla competenza del Tribunale per i minorenni anche se medio tempore sia iniziato anche un procedimento relativo al conflitto coniugale o familiare sia in virtù dell'applicazione dell'art. 5 c.p.c., sia perchè la ratio della vis attractiva non è quella di escludere dalla responsabilità genitoriale il giudice specializzato, come peraltro desumibile anche dall'incipit della norma e di vanificare gli esiti o le indagini istruttorie in corso ma, al contrario, di evitare l'uso strumentale del ricorso a tale giudice quando sia già incardinato un procedimento riguardante il conflitto coniugale e familiare nel quale, alla luce dell'attuale quadro normativo e giurisprudenziale, vengono in luce tutti i profili relativi all'affidamento dei figli minori, compresa la eventuale necessità di adottare provvedimenti ablativi (come l'affidamento a terzi) o limitativi della responsabilità genitoriale in funzione del best interest del minore, ancorchè non richiesti o sollecitati dalle parti.

Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 14-01-2016, n. 432 (rv. 638440)

Il Massimario della Corte Suprema di Cassazione non ha proceduto alla massimazione in quanto la presente sentenza ribadisce principi già espressi nella sentenza di Cass. Civ. 1349/2015, RV633988 (Regola competenza)

FONTI

CED Cassazione, 2016

Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 14-01-2016, n. 432

COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE

Competenza
in genere

MATRIMONIO

Coniugi (diritti e doveri)

Per i procedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, introdotti dal pubblico ministero quando è già pendente tra i genitori un giudizio di modifica delle condizioni della separazione, opera l'attrazione della competenza del tribunale ordinario.